



COMUNE DI OLBIA
Provincia Gallura Nord-Est Sardegna

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

Gara telematica Europea a Procedura Aperta, ai sensi ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, così come integrato e modificato dal D.lgs. 209/2024 per l'affidamento del servizio di *"Manutenzione dei canali urbani (Bacini 1-2- 3 e 4), ai sensi delle Direttive regionali ex artt. 13 e 15 delle NA del PAI – 2026-2027"*, da espletarsi sulla Centrale di Committenza *"Sardegna Cat"* e con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto stabilito dall'art. 108, comma 2, lett. c) del citato Decreto legislativo.

CUI: S9100833090320260004 - C.I.G. BBB567321C

SCHEDA RIASSUNTIVA DELLA PROCEDURA	
Denominazione e Indirizzo Stazione Appaltante	Comune di Olbia – Via Dante, 1 – 07026, Olbia (OT)
Oggetto della procedura	Affidamento del servizio di <i>"Manutenzione dei canali urbani (Bacini 1-2- 3 e 4), ai sensi delle Direttive regionali ex artt. 13 e 15 delle NA del PAI – 2026-2027"</i>
Tipologia della procedura	Gara Europea Telematica a Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
Criterio di Aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dall'art. 108, comma 2, lett. c) del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
Codice CPV	90641000-2 <i>"Servizi di pulizia canali"</i>
NUTS	ITG29
Valore totale della procedura (comprensivo delle eventuali opzioni)	€ 1.921.671,27
Importo soggetto a ribasso (manutenzione ordinaria e servizio spot)	€ 697.774,61
Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.955,49
Termine di presentazione offerta	Ore 16:00 del 13/06/2026
Responsabile Unico del Progetto	Geom. Fabio Sanna - Tel. 0789 52081 e-mail: fabio.sanna@comune.olbia.ot.it

1. Premesse

Con il presente disciplinare si forniscono, ad integrazione di quanto specificato negli elaborati progettuali e correlati documenti di gara, le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la partecipazione alla gara d'appalto di servizi, relativa alla **“Manutenzione dei canali urbani (Bacini 1 – 2 - 3 e 4), ai sensi delle Direttive regionali ex artt. 13 e 15 delle NA del PAI – 2026/2027”** ovvero per 12 (dodici) mesi consecutivi, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri minimi ambientali adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la parte specificamente applicabile al servizio in parola e richiamati espressamente nella documentazione tecnica quivi allegata.

N.B.: Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: <https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>
Si ricorda che l'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii, prevede l'obbligo di applicazione, per l'intero valore dell'importo della gara, delle “specifiche tecniche” e delle “clausole contrattuali”, contenute nei criteri ambientali minimi (CAM).

Il presente appalto prevede l'opzione di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi (art. 120, comma 10 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) e l'eventuale *proroga tecnica* (art. 120, comma 11 del D.lgs. 36/2023) per un massimo di 6 (sei) mesi.

L'affidamento avverrà, ai sensi dell'art. 71 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, così come integrato e modificato dal D.lgs. 209/2024 (in seguito Codice) mediante Procedura Aperta, svolta in modalità esclusivamente digitale a norma di quanto stabilito dall'art. 25, comma 3 del Codice, e con l'applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La presente procedura, in ottemperanza agli obblighi di cui agli artt. 21 e 25 del Codice, è interamente svolta tramite la piattaforma telematica della Centrale di Committenza regionale “Sardegna Cat” accessibile all'indirizzo: <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php>, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione Digitale), attraverso la pubblicazione di una RDO Aperta. **Le indicazioni dettagliate sull'utilizzo e il funzionamento della piattaforma sono contenute nei manuali d'uso a disposizione degli utenti direttamente all'interno del sito della stessa.**

Il presente affidamento è stato inserito nel Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2026/2028, secondo le disposizioni di cui all'art. 21 del Codice.

Fonte del finanziamento: gli interventi sono finanziati con fondi della Regione Autonoma della Sardegna (RAS) e fondi propri del bilancio comunale;

Atto di validazione del progetto posto a base di gara: Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e Lavori Pubblici: num. gen. 1034 del 21/04/2026;

Decisione a contrattare: Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e Lavori Pubblici: num. gen. ____ del 11/05/2026;

Luogo di esecuzione servizio: Olbia, specificatamente nei bacini di seguito distinti:

BACINO	DESCRIZIONE
1	Rio Seligheddu e affluenti

2	Rio Gadduresu e affluenti
3	Rio San Nicola e affluenti
4	Zona industriale – Pittulongu – Conciareda – Olbia Sud

La durata del procedimento prevista è pari a massimo 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del bando di gara fatto salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Procedura di aggiudicazione: per l'individuazione del contraente si procederà tramite Procedura Aperta secondo la disciplina disposta all'art. 71 del Codice, da esperirsi tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della R.A.S. “*Sardegna Cat*”;

Criterio di aggiudicazione: l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. c) del Codice.

Modalità di presentazione dell'offerta: l'offerta dovrà essere presentata per mezzo della piattaforma *Sardegna CAT*;

Informazioni supplementari: È possibile ottenere informazioni supplementari e/o chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente tramite le funzionalità della piattaforma *Sardegna CAT* “*quesiti/chiarimenti*”, accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l'accesso alla sezione dedicata alla gara all'indirizzo, almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 92 comma 2 del Codice, le risposte presentate in tempo utile, saranno fornite entro 10 giorni dalla scadenza mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma *Sardegna Cat* all'interno della gara specifica all'indirizzo www.sardegnaecat.it. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Comunicazioni: Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la relativa funzionalità della piattaforma *Sardegna Cat*. A tal fine l'operatore economico dichiara di accettare che le comunicazioni inerenti alla procedura di gara vengano effettuate tramite la suddetta modalità. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Nello specifico saranno rese note attraverso la suddetta modalità, le comunicazioni relative a:

a) all'aggiudicazione; **b)** all'esclusione; **c)** alla decisione di non aggiudicare l'appalto; **d)** alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; **e)** le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; **f)** al sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; **g)** le sedute pubbliche di gara.

N.B: La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso ogni qualvolta la S.A. modifica e/o integra la procedura attraverso il sistema.

Dotazione tecnico-informativa per la partecipazione alla gara:

Per partecipare alla presente procedura, l'operatore economico deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnico ed informatica:

– firma digitale, di cui all'art. 1, lett. s), del D.lgs. 82/2005;

- dotazione e software minima, come specificata nel Manuale del Portale *Sardegna Cat* per la presentazione dell'Offerta;

Per poter partecipare alla gara, l'operatore economico deve essere registrato al portale *Sardegna Cat* e disporre, pertanto, della terna di dati (codice d'accesso, nome utente e password) necessaria per l'accesso all'area privata e per l'utilizzo delle funzionalità del portale medesimo.

Responsabile Unico del Progetto: Geom. Fabio Sanna – Via Garibaldi n.49 - 07026 Olbia - tel. 0789 52081 - indirizzo di posta elettronica: fabio.sanna@comune.olbia.ot.it.

Pubblicità legale del bando di gara: La pubblicità legale della presente procedura è garantita dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC.

Consultazione ed acquisizione degli elaborati progettuali dell'intervento: Gli elaborati progettuali dell'intervento, sono messi a disposizione per via elettronica, con accesso gratuito, illimitato e diretto, ai sensi dell'art. 159 del Codice, all'interno della piattaforma *Sardegna Cat* nella sezione della gara specifica, all'indirizzo <https://sardegnacat.regione.sardegna.it>

2. Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- I. Il Bando di gara;
- II. il presente Disciplinare di gara, contenente la disciplina di dettaglio della procedura di gara, al quale sono allegati:
 - a) **Allegato 1** - Domanda di partecipazione di cui:
 - Allegato 1/a operatore economico singolo o consorzio stabile;
 - Allegato 1/b Raggruppamenti Temporanei, consorzi ordinari, Geie;
 - Allegato 1/c Imprese aderenti a contratto di rete;
 - b) **Allegato D.G.U.E.** – Documento di Gara Unico Europeo;
 - c) **Allegato 2** – Dichiarazioni integrative al D.G.U.E.;
 - d) **Allegato 3** – Dichiarazione operatore ausiliario (da produrre SOLO in caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento);
 - e) **Allegato 3.1** – Contratto avvalimento (da produrre SOLO in caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento);
 - f) **Allegato 4** – Patto di Integrità approvato con Delibera di G.C. n. 404 del 15/09/2025;
 - g) **Allegato 5** - Dichiarazione equivalenza CCNL;
 - h) **Allegato SUB** – Dichiarazione di subappalto;
 - i) **Allegato 6** - Offerta Economica;
- III. Progetto dell'intervento.

3. Oggetto e caratteristiche dell'appalto, importi e suddivisione in lotti

3.1 Oggetto e caratteristiche dell'appalto

L'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le attività, forniture e provviste necessarie per dare completamente compiuto il servizio di “*Manutenzione dei canali urbani (Bacini 1 – 2 - 3 e 4), ai sensi delle Direttive regionali ex artt. 13 e 15 delle NA del PAI – 2026/2027*” nei tratti indicati più dettagliatamente nel progetto ivi allegato il quale, costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Le attività previste in appalto per attuare la manutenzione ordinaria si articolano in due fasi fra loro interconnesse e condotte parallelamente:

- **Monitoraggio e pulizia:** con frequenza quindicinale per l'area urbana e mensile per l'area extraurbana (come indicato nelle Tavole di Progetto) durante il quale vengono condotte attività di monitoraggio visivo dello stato dell'alveo e delle sponde ed attività di rimozione, trasporto e conferimento a sito autorizzato di rifiuti (di qualunque tipologia, compresi i depositi di materiale derivante da erosione o trasporto solido) e di vegetazione eventualmente presenti in alveo e nelle sponde. Si definisce area urbana l'area interna alla Circonvallazione Ovest-Strada Panoramica di Olbia e la zona Industriale di Olbia. L'attività di monitoraggio, oltre alla pulizia delle sponde e degli alvei come sopra descritto, servirà per individuare le zone ove risulti necessario eseguire attività di manutenzione/sfalcio aggiuntivi a quelli previsti nel canone;
- **Attività di sfalcio e manutenzione del fondo e delle sponde:** è previsto uno sfalcio annuale, ad inizio ottobre, lungo tutta la lunghezza dei tratti oggetto del presente progetto e lungo tutta la sezione dell'alveo e delle sponde. Sono previsti due ulteriori sfalci aggiuntivi che andranno ad interessare i tratti ove il monitoraggio di cui al punto precedente evidenzia maggiore necessità. Le attività di sfalcio sono indicate in concomitanza con le attività di monitoraggio per comodità di gestione dell'intera attività. Si pre-cisa però che le attività di sfalcio devono essere eseguite a seconda della situazione climatica e relativa crescita della vegetazione, e secondo le disposizioni del D.E.C., nei seguenti periodi:
 - Attività indicata come **ottobre**: da eseguirsi fra inizio ottobre e fine ottobre prima della stagione delle piogge;
 - Attività indicata come **marzo**: da eseguirsi nel periodo febbraio-aprile;
 - Attività indicata come **luglio**: da eseguirsi nel periodo giugno-agosto.

In linea generale, le attività previste per la manutenzione ordinaria, oltre a quella del monitoraggio, sono:

- **raccolta e ubicazione in prossimità dell'alveo di rifiuti di qualsiasi tipo** (sia urbani lasciati in alveo /sponde che materiali di qualsiasi natura che possano creare ostruzioni e intasamenti al regolare deflusso della corrente) eventualmente rinvenuti all'interno delle aree oggetto dell'appalto da effettuarsi con frequenza quindicinale/mensile a seconda dell'area urbana/extraurbana;
- sfalcio e decespugliamento secondo le frequenze previste;
- raccolta, trasporto e smaltimento del materiale proveniente dallo sfalcio, decespugliamento e pulizia;
- pulizia dell'alveo da sedimenti o ostruzioni che possano causare rischio indotto di intasamento dei ponti, tratti tombati e sottopassi presenti sul corso d'acqua, ovvero delle sezioni ristrette sia di origine naturale che antropica. Rimozione di accumuli localizzati di sedimenti in alveo, ove indicato come necessario dal monitoraggio, con raccolta, carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta;
- attività di rimozione sedimenti e/o ripristino della sezione dell'alveo per i sedimenti che eventualmente dovessero accumularsi o presentare zone di erosione spondale. Tali interventi ordinari saranno eseguiti, qualora risultasse necessario, a seguito delle attività monitoraggio previste.

Il servizio comprende altresì attività di cui all'art. 1, comma 53 della L. 190/2012 e ss.mm.ii., pertanto, sia le imprese concorrenti che gli eventuali subappaltatori che svolgono tali attività devono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 52 della medesima L. 190/2012 oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (*c.d. white list*).

Le specifiche prestazioni oggetto di appalto, da considerarsi come prestazionali minimali, suscettibili di miglioramenti in sede di offerta, sono dettagliatamente indicate nel C.S.A. e dei relativi allegati.

Si specifica che gli eventuali interventi aggiuntivi non ricompresi nelle prestazioni ordinarie, dovranno essere espletati esclusivamente a seguito di ordine di servizio del Direttore dell'Esecuzione.

L'appalto è costituito da una prestazione principale il cui CPV è 90641000-2 - *Servizi di pulizia di canali*.

3.2 Importo dell'appalto

Descrizione servizi	Prestazione (Principale)	Importo totale per 12 mesi
Servizi di pulizia canali ordinaria	P	€ 388.312,50
Servizi di pulizia canali SPOT		€ 67.046,92
Manodopera pulizia ordinaria		€ 219.025,32
Manodopera pulizia SPOT		€ 23.389,87
Oneri sicurezza		€ 13.955,49
Totale		€ 711.730,10

Importo a base di gara: l'importo complessivo presunto a base di gara, determinato "*a misura*", per il periodo contrattuale di 12 mesi, è stabilito in € 607.337,82 al netto dell'Iva e degli oneri per l'attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso;

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera stimati in € 219.025,32 Iva esclusa, al netto di spese generali e utili, come si evince dall'elaborato "*III 101-PG-RT-1300a*" allegato al Progetto a base gara.

Si specifica che, nonostante la formulazione della prima parte dell'art. 41 del Codice induca a ritenere che i costi della manodopera siano scorporati dell'importo assoggettato a ribasso, il comma 14, seconda parte del medesimo articolo e gli artt. 108, comma 9, e 110, persuadono a ritenere che il costo della manodopera debba costituire una componente dell'importo posto a base di gara (Cons. Stato, Sez. V, 19 novembre 2024, nn. 9254 e 9255 e Sentenza TAR Toscana n. 120/2024).

Nel caso in cui i costi della manodopera indicati in sede di offerta economica dovessero essere inferiori rispetto a quanto determinato dal progettista, l'operatore economico è tenuto a giustificare tale differenza e se questi ultimi saranno accettati si procederà all'aggiudicazione riconoscendo quanto offerto dall'operatore.

È importante sottolineare che l'operatore non può giustificare ribassi riducendo i trattamenti minimi previsti dal CCNL indicato nel presente disciplinare di gara, ma deve dimostrare che il ribasso è dovuto a una più efficiente organizzazione aziendale.

In particolare, ai sensi dell'art. 11 comma 2, del Codice, il contratto collettivo (CCNL) applicato è il seguente: Lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative (**cod. F012**) - **CODICE ATECO: 42.91.00.**

Ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4, del Codice, nel caso in cui il CCNL indicato dal concorrente in sede di domanda di partecipazione sia differente rispetto a quello di cui sopra, il concorrente dichiara, **mediante l'Allegato F**, che il contratto da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele. Ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Codice la verifica viene effettuata secondo le modalità dell'art. 110 e in conformità alle disposizioni dell'Allegato I.01.

3.3 Suddivisione in lotti

Ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Codice, l'appalto è costituito da un unico lotto in quanto, le prestazioni oggetto della presente procedura, sono necessariamente integrate e funzionalmente inscindibili e un'eventuale suddivisione in lotti multipli comprometterebbe il coordinamento operativo necessario per garantire continuità, efficienza e qualità complessiva, con conseguenti rischi di duplicazione dei costi e frammentazione delle responsabilità.

Tale scelta, inoltre, non preclude la partecipazione alle P.M.I. grazie ai requisiti di gara calibrati e possibilità di subappalto/avvalimento, in conformità ai principi europei di concorrenza paritaria.

4. Durata dell'appalto, opzioni e proroghe

La durata dell'appalto è fissata in 12 mesi, decorrenti presumibilmente dal 1° settembre 2026; la durata effettiva decorre dalla data di consegna del servizio di cui all'apposito verbale.

4.1 Modifiche al contratto in fase di esecuzione

Qualora ne ricorrano i presupposti ivi disciplinati, il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'art. 120 del Codice.

Allorché in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4.2 Opzione di proroga del contratto

In applicazione al comma 10 dell'art. 120 del Codice, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto in corso di esecuzione, alle medesime condizioni, per una durata massima di ulteriori 12 mesi, esercitando tale facoltà, comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 1 (uno) mese prima della scadenza del contratto originario.

4.3 Opzione di proroga tecnica

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere, senza che possa vantare alcun compenso aggiuntivo. L'esercizio della proroga tecnica potrà essere effettuato per un massimo di 6 (sei) mesi.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante Posta Elettronica Certificata almeno 1 (uno) mese prima della scadenza del contratto originario ovvero dalla scadenza dell'eventuale proroga tecnica.

5. Pagamenti, anticipazione del corrispettivo e penali

L'importo del corrispettivo dei servizi in parola è determinato applicando il ribasso unico offerto in sede di gara sull'elenco prezzi di progetto e a tale importo sarà aggiunto il costo relativo agli oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso e l'I.V.A. nella misura di legge.

I pagamenti saranno effettuati con cadenza mensile, previa presentazione di regolare fattura elettronica e previo accertamento di regolarità sull'esecuzione della prestazione resa da parte del D.E.C. confermata dal R.U.P..

La liquidazione è subordinata all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva ed avverrà con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e

ss.mm.ii. *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”*.

Per effetto della disposizione di cui all'art. 33 dell'Allegato al Codice II.14, il presente affidamento non è soggetto all'anticipazione del corrispettivo.

5.1 Penali

Il mancato rispetto dei termini contrattuali per l'esecuzione delle opere, comporta, ai sensi dell'art. 126 comma 1, del Codice, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'applicazione una penale giornaliera nella misura e nelle modalità stabilite all'art.30 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

6. Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Il presente servizio è calcolato mediante l'utilizzo delle voci dell'ultimo prezziario Regione Sardegna 2024, attualmente in vigore, la determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzeranno le medesime voci dei nuovi prezziari successivamente approvati.

L'attivazione dell'istituto della Revisione dei prezzi, seguirà le modalità previste dall'art. 3, dell'allegato II.2-bis del Codice, rimane, comunque in capo all'affidatario, in virtù del principio di buona fede contrattuale e leale collaborazione, la segnalazione tempestiva alla Stazione appaltante delle variazioni dell'indice che comportino la necessità di revisione.

Nel caso in cui, per effetto di quanto previsto dai capoversi precedenti, si proceda ad una revisione dei prezzi contrattuali, il nuovo riferimento per il calcolo della variazione dell'indice è il mese di approvazione del nuovo prezziario regionale;

Nei contratti di subappalto o sub-contratti comunicati, le clausole di revisione dei prezzi si applicano anche alle prestazioni subappaltate. Tali clausole, definite tra le parti, devono rispettare i limiti e i criteri previsti dal presente paragrafo.

L'appaltatore è responsabile della corretta attuazione delle disposizioni sulla revisione dei prezzi nei confronti dei subappaltatori e dei subaffidatari.

7. Soggetti ammessi alla gara e condizioni di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla presente gara d'appalto gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice, sia in forma singola che associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. Gli operatori economici stabiliti in altro Stato membro, devono essere costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (di seguito: aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 (cinque) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

8. Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto al punto 30.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione in forma di consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono altresì esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. Detto requisito è richiesto obbligatoriamente anche agli eventuali subappaltatori.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

9. Requisiti di ordine generale, speciale e mezzi di prova

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto al punto 30.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'Ufficio da quest'ultima.

I requisiti di ordine speciale, di seguito dettagliati, non reperibili attraverso il FVOE, verranno richiesti dalla S.A. tramite consultazione di altri Enti/Amministrazioni/Autorità depositarie dei documenti necessari.

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della Delibera ANAC n. 464/2022, per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati ai fini della comprova dei requisiti è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

9.1 Requisiti di idoneità professionale

- a) abilitazione al Mercato elettronico della Centrale di Committenza regionale “*Sardegna Cat*”;
- b) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili;
- c) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - tipologia “*Trasporto dei propri rifiuti*” per i codici CER inerenti all'oggetto dell'appalto; Ai sensi del comma 10 dell'art. 104 del Codice. **l'avvalimento è vietato, ma in caso di carenza di tale requisito, lo stesso può essere soddisfatto per mezzo di partecipazione in R.T.I. o mediante ricorso al subappalto necessario.**

9.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il requisito di capacità economica e finanziaria, come di seguito indicato, è stato fissato, nel rispetto dell'art. 14, comma 4 del Codice, oltrechè del principio di proporzionalità ed **in funzione del valore complessivo dell'affidamento comprensivo delle eventuali opzioni e rinnovi**, nonché della specificità e delle prestazioni richieste:

- a) aver realizzato, **un fatturato globale minimo**, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2023-2024-2025) per un importo non inferiore a € **1.921.671,27**;

Tale requisito è richiesto al fine di individuare operatori economici in grado di garantire, sotto l'aspetto economico-finanziario, la capacità di gestire e fatturare con continuità servizi affini, per caratteristiche, a quello che costituisce l'oggetto dell'affidamento in questione; una capacità economico-finanziaria ridotta rispetto al fatturato richiesto o non prestata a favore di enti pubblici non consentirebbe di individuare operatori economici qualificati per l'appalto in oggetto nonché dotati delle risorse e dei mezzi necessari per il suo espletamento.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

- b) aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento per un importo minimo pari a € **1.921.671,27**

In considerazione delle prestazioni richieste dal presente appalto che devono essere svolte lungo corsi d'acqua, in gestione all'Amministrazione comunale ma di proprietà di altri Enti, le stesse dovranno essere garantite da operatori economici esperti, in grado di assicurare lo svolgimento dell'appalto in condizioni di sicurezza, saranno considerati solo i servizi prestati a favore di enti pubblici. Non contribuiscono a costituire il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto, i servizi forniti a favore di soggetti privati.

La comprova del requisito di cui sopra è fornita mediante l'inserimento nel FVOE dei seguenti documenti:

1. certificati di regolare prestazione rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
2. contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

N.B.: I requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) possono essere soddisfatti mediante il possesso dell'attestazione SOA nella categoria OG8 (OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA) in classifica IV.

Condizioni e requisiti di esecuzione

- a) possesso della patente a crediti o del documento equivalente di cui agli artt. 27 e 90, comma 9, lett. b-bis del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. come integrato e modificato dalla legge n. 56/2024, da parte dell'esecutore e tutti i soggetti che operano fisicamente in cantiere (lavoratori autonomi, subappaltatori, subcontraenti, etc...), salvo che per le ipotesi di cui al comma 15 del medesimo art. 27 per le quali non sussiste tale obbligo;
- b) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi della relativa normativa.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del DPR 177/2011 e ss.mm.ii., le attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non sono subappaltabili, se non espressamente autorizzati dalla S.A.;
- c) dimostrazione dell'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) corrispondente all'inquadramento specifico del settore ovvero altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori (come specificato al paragrafo 3.2);
- d) dimostrazione degli obblighi assunti in ordine agli adempimenti di cui all'art. 102 comma 1, lett. c) del Codice a tutela delle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

9.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari, GEIE, Aggregazioni di imprese di rete

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

- a) il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 9.1. lett. b) deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - tipologia *“Trasporto dei propri rifiuti”* per i codici CER inerenti all'oggetto dell'appalto, di cui al paragrafo 9.1. lett. c) deve essere posseduto dall'esecutore;
- c) il possesso della patente a crediti o del documento equivalente di cui agli artt. 27 e 90, comma 9, lett. b-bis del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. come integrato e modificato dalla legge n. 56/2024, è richiesto all'esecutore e tutti i soggetti che operano fisicamente in cantiere (lavoratori autonomi, subappaltatori, subcontraenti, etc...), salvo che per le ipotesi di cui al comma 15 del medesimo art. 27 per le quali non sussiste tale obbligo;
- d) il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 9.2, lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
- e) il requisito relativo all'esecuzione di servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 9.2, lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

N.B.: *Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.*

9.4 Partecipazione di Consorzi tra società cooperative, Consorzi di imprese artigiane e Consorzi stabili

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 9.1, lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici;
- b) l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - tipologia *“Trasporto dei propri rifiuti”* per i codici CER inerenti all'oggetto dell'appalto, di cui al paragrafo 9.1. lett. c) deve essere posseduto dall'esecutore;

- f) il possesso della patente a crediti o del documento equivalente di cui agli artt. 27 e 90, comma 9, lett. b-*bis* del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. come integrato e modificato dalla legge n. 56/2024, è richiesto all'esecutore e tutti i soggetti che operano fisicamente in cantiere (lavoratori autonomi, subappaltatori, subcontraenti, etc...), salvo che per le ipotesi di cui al comma 15 del medesimo art. 27 per le quali non sussiste tale obbligo;

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

9.5 Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice.

Il concorrente aderente al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispetta la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. ***"Rete – soggetto"***), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. ***"Rete – contratto"***), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete

La partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

9.6 Partecipazione di operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea

Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l'art. 100 del Codice. Tali operatori economici dovranno presentare, una dichiarazione, redatta in lingua italiana, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'iscrizione iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 al Codice oltreché tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara. Detta documentazione dovrà corrispondere ai documenti equivalenti in base alla

legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'Ufficio dalla S.A. tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Imprese Cooptate

A sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice i concorrenti che si uniscono e che hanno i requisiti possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella *lex specialis*, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica richieste dal presente Disciplinare di Gara, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. Pertanto, esse devono:

- sottoscrivere la domanda di partecipazione, sia in caso di partecipazione con un'impresa singola (Allegato 1/a), sia in caso di partecipazione in riunione di imprese (Allegato 1/b);
- compilare e sottoscrivere il DGUE;
- sottoscrivere il Patto di Integrità (Allegato 4);
- sottoscrivere l'offerta economica.

10. Avvalimento

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 104 del Codice, l'istituto dell'Avvalimento consente a una o più imprese ausiliarie, di obbligarsi, mediante la sottoscrizione di un contratto a titolo oneroso, a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara, dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto, al fine della dimostrazione del requisito necessario per la presentazione dell'offerta.

Il concorrente può ricorrere all'istituto per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 9.2 lett. a) e b) e/o per migliorare la propria offerta tecnica.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso a idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito relativo al possesso della patente a crediti o del documento equivalente.

Il prestito di mezzi e risorse strumentali e/o umane da parte dell'ausiliaria a favore dell'ausiliata, deve essere concreto ed effettivo e non meramente cartolare ed astratto.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal punto 8 del presente disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 9.2, lett. a) e b) oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Inoltre, deve produrre:

1. **D.G.U.E.** "Documento di Gara Unico Europeo", distinto da quello presentato dall'impresa l'impresa ausiliata, con riferimento alle parti di competenza;
2. **l'allegato 2)** "Dichiarazioni integrative al D.G.U.E.";;
3. **l'allegato 4)** – "*Patto di integrità*" (da presentarsi firmato digitalmente unitamente all'impresa ausiliata);

Il concorrente dovrà, a sua volta, produrre la seguente documentazione:

1. **Contratto in originale (Allegato 3.1)** nel quale dovrà essere specificato se quest'ultimo è finalizzato all'avvalimento delle risorse altrui per acquisire il requisito di partecipazione **o per migliorare la propria offerta (c.d. avvalimento premiale)**. Il contratto dovrà contenere espressamente il giusto compenso economico pattuito tra le parti **ovvero** in caso di prestazione gratuita delle risorse da parte dell'impresa ausiliaria, dovrà essere indicata la corrispondenza dell'interesse proprio di quest'ultima. Il contratto deve essere nativo digitale e firmato da entrambe le parti. In caso di avvalimento premiale, le specifiche relative ai requisiti messi a disposizione, **con il solo scopo di migliorarne l'offerta tecnica**, dovranno essere contenute in un'appendice al contratto generale da produrre insieme all'offerta tecnica all'interno della "*Busta Tecnica – Offerta Tecnica*".

Nello specifico il contratto dovrà riportare **a pena di nullità**, oltre a quanto sopra richiesta, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, in modo esplicito ed esauriente, come di seguito:

- l'oggetto dovrà contenere i requisiti e le risorse messe a disposizione, sufficientemente determinati o determinabili ovvero in via semplificativa, la descrizione dei mezzi, delle risorse strumentali e/o umane, al fine di consentire alla stazione appaltante una sicura verifica circa la loro effettiva disponibilità da parte dell'ausiliata;
- la durata del contratto;
- se l'ausiliaria si è impegnata al prestito di propri requisiti in favore di altre imprese con contratti di avvalimento in corso di validità, indicando in modo specifico e dettagliato i requisiti e le risorse messi a disposizione e le modalità concordate di utilizzo delle stesse;
- ogni altro elemento utile a determinare con precisione l'oggetto del contratto.

2. Allegato 3 - Dichiarazione dell'ausiliaria;

AVVERTENZE:

- Si precisa che il contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.
- **Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione;** in particolare

saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, “**risorse necessarie di cui è carente il concorrente**” “**Attestazione SOA necessaria per l'ammissione alla gara**”. Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze **non è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio**.

- Si specifica che, ai sensi dell'art. 104, comma 9 del Codice, il RUP o suo delegato nel corso dell'esecuzione del contratto, verificherà l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto; difatti le prestazioni oggetto del contratto devono essere svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare dell'appalto utilizza in adempimento agli obblighi derivanti dal presente contratto di avvalimento.
- È integrabile, mediante soccorso istruttorio di cui all'art. 101 comma 1, lett. a) del Codice, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che lo stesso sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
- È sanabile, mediante il ricorso al Soccorso Istruttorio, ogni omissione, inesattezza e/o irregolarità relativa alle dichiarazioni rese dall'ausiliario purché di data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.
- Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Il mancato rispetto del termine assegnato comporta l'esclusione del concorrente.
- Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara.
- Il contratto è eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.
- Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

N.B.: Si precisa che anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti dell'ausiliario, quest'ultimo dovrà obbligatoriamente, essere registrato al servizio-FVOE.

L'impresa ausiliaria deve:

- d) possedere i requisiti previsti al punto 8 del presente disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- e) possedere i requisiti di cui al paragrafo 9.2 lett. a) e b) oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- f) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Inoltre, deve produrre:

4. D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”, distinto da quello presentato dall'impresa l'impresa ausiliata, con riferimento alle parti di competenza;

5. l'allegato 2) “Dichiarazioni integrative al D.G.U.E.”;

6. l'allegato 4 – “Patto di integrità” (da presentarsi firmato digitalmente unitamente all'impresa ausiliata);

Il concorrente dovrà, a sua volta, produrre la seguente documentazione:

3. Contratto in originale (Allegato 3.1) Il contratto dovrà contenere espressamente il giusto compenso economico pattuito tra le parti **ovvero** in caso di prestazione gratuita delle risorse da parte dell'impresa ausiliaria, dovrà essere indicata la corrispondenza dell'interesse proprio di quest'ultima. Il contratto deve essere nativo digitale e firmato da entrambe le parti.

Nello specifico il contratto dovrà riportare **a pena di nullità**, oltre a quanto sopra richiesta, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, in modo esplicito ed esauriente, come di seguito:

- l'oggetto dovrà contenere i requisiti e le risorse messe a disposizione, sufficientemente determinati o determinabili ovvero in via semplificativa, la descrizione dei mezzi, delle risorse strumentali e/o umane, al fine di consentire alla stazione appaltante una sicura verifica circa la loro effettiva disponibilità da parte dell'ausiliata;
- la durata del contratto;
- se l'ausiliaria si è impegnata al prestito di propri requisiti in favore di altre imprese con contratti di avvalimento in corso di validità, indicando in modo specifico e dettagliato i requisiti e le risorse messi a disposizione e le modalità concordate di utilizzo delle stesse;
- ogni altro elemento utile a determinare con precisione l'oggetto del contratto.

4. Allegato 3 - Dichiarazione dell'ausiliaria;

AVVERTENZE:

- Si precisa che il contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.
- **Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione;** in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, **“risorse necessarie di cui è carente il concorrente” “Attestazione SOA necessaria per l'ammissione alla gara”**. Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze **non è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio**.
- Si specifica che, ai sensi dell'art. 104, comma 9 del Codice, il RUP o suo delegato nel corso dell'esecuzione del contratto, verificherà l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto; difatti le prestazioni oggetto del contratto devono essere svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare dell'appalto utilizza in adempimento agli obblighi derivanti dal presente contratto di avvalimento.
- È integrabile, mediante soccorso istruttorio di cui all'art. 101 comma 1, lett. a) del Codice, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che lo stesso sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
- È sanabile, mediante il ricorso al Soccorso Istruttorio, ogni omissione, inesattezza e/o irregolarità relativa alle dichiarazioni rese dall'ausiliario purché di data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.
- Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Il mancato rispetto del termine assegnato comporta l'esclusione del concorrente.

- Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara.
- Il contratto è eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.
- Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

N.B.: Si precisa che anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti dell'ausiliario, quest'ultimo dovrà obbligatoriamente, essere registrato al servizio-FVOE.

11. Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità all'art.119 del Codice fermo restando, in caso di avvalimento, l'obbligo di esecuzione diretta da parte dell'ausiliaria delle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento con sue risorse umane e strumentali.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Non può essere in ogni caso affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto.

Le attività di cui al CPV principale possono essere subappaltate nella misura massima del 49,99% dell'importo complessivo della categoria ma non possono a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, in ragione dell'esigenza di garantire il controllo puntuale della correttezza delle lavorazioni nonché garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

In applicazione del comma 2 dell'art. 119, i contratti di subappalto sono stipulati in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con micro, piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o) dell'Allegato I.1 del Codice, fatta salva una soglia di affidamento delle prestazioni differente, che l'O.E. intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

È ammesso il subappalto per soddisfare il requisito di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, mediante subappalto necessario ad unico operatore economico qualificato nella misura del 100%.

A tal fine, l'operatore economico che, al momento della partecipazione alla gara, sia privo del suddetto requisito, dovrà dichiarare all'interno del DGUE e nell'Allegato SUB, in fase di gara, di voler eventualmente subappaltare a soggetto idoneamente qualificato (senza indicarne le generalità) le relative attività, al fine di poter subappaltare dette attività in fase di esecuzione; in assenza di detta dichiarazione, il subappalto non potrà essere autorizzato; di conseguenza, ove l'operatore economico non abbia, a seguito della presentazione della propria offerta, acquisito i menzionati requisiti, NON potrà eseguire dette attività e, pertanto, il contratto sarà risolto per inadempimento dell'appaltatore.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti delle lavorazioni/servizi che intende subappaltare, mediante la compilazione dell'Allegato SUB. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare, il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In ottemperanza alle disposizioni del comma 7 dell'art. 119, l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore

per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed altresì, è ritenuto responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 del medesimo articolo.

Si rinvia espressamente all'art. 119 del Codice per quanto quivi non stabilito, fermo restando il diniego del c.d. subappalto a cascata.

Tabella attività subappaltabili

PRESTAZIONE	SUBAPPALTABILE (SI/NO)	ULTERIOLMENTE SUBAPPALTABILE (SI/NO)	% PRESTAZIONI SUBAPPALTABILI
Attività riconducibili alla categoria OG8	SI	NO	49,99
Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali	SI (subappalto qualificante)	NO	100
Attività di cui all'art. 2 del DPR 177/2011	NO	NO	0

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei servizi che intende subappaltare, mediante la compilazione **dell'Allegato SUB**. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare, il subappalto è vietato.

L'affidamento in subappalto o a cottimo è sottoposto alle condizioni indicate all'art. 119, commi 4 e 10 del Codice nelle modalità stabilite al comma 5 del medesimo articolo.

In ottemperanza alle disposizioni del comma 7 dell'art. 119, l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed altresì è ritenuto responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 di detto articolo.

11.1 Subaffidamento

Per ciascun subaffidamento, non considerato subappalto ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice, l'appaltatore, sarà tenuto, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla stazione appaltante, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata, corredato dalla seguente documentazione:

- contratto di sub-affidamento o atto equivalente;
- dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione attestante il trattamento economico e normativo dei dipendenti in capo al subappaltatore, stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali;
- dichiarazione del sub affidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii..

11.2 Disposizioni in merito all'affidamento delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa

Ai sensi dell'art. 1 comma 53 della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- lettera abrogata dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla l. 5 giugno 2020, n. 40);**

- b) lettera abrogata dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla l. 5 giugno 2020, n. 40);**
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;**
 - d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;**
 - e) noli a freddo di macchinari;**
 - f) fornitura di ferro lavorato;**
 - g) noli a caldo;**
 - h) autotrasporti per conto di terzi;**
 - i) guardiania dei cantieri;**

i-bis) servizi funerari e cimiteriali;

i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;

i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Pertanto, le attività sopra elencate, in sede di esecuzione dell'appalto, dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle "White list" tenute dalle competenti Prefetture. Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca Dati Nazionale Unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui al Codice antimafia.

12. Obbligo al rispetto del Patto di Integrità

L'aggiudicatario è tenuto alla sottoscrizione e al rispetto di quanto disposto all'interno del Patto di Integrità, redatto ai sensi della Legge del 6 novembre 2012 n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", approvato con Delibera di G.C n. 404 del 15/09/2025. Il documento (Allegato 4) sottoscritto dal titolare o legale rappresentante del partecipante o nel caso di partecipante plurisoggettivo, lo stesso dovrà essere sottoscritto da ciascun titolare/rappresentante. La mancata presentazione e sottoscrizione di tale documento comporterà l'esclusione dalla gara sanabile solo attraverso il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 101 comma 1, lett. a) del Codice, a condizione che il documento sia stato sottoscritto prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Tale documento, in caso di aggiudicazione, costituirà parte integrante del contratto assegnato;

13. Garanzie e coperture assicurative

13.1 Garanzia provvisoria per la partecipazione alla gara

In applicazione dell'art. 106, comma 1 del Codice, l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto ovvero corrispondente a € 13.955,49 (euro tredicimilanovecentocinquantacinque/49).

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, prorogabile per il tempo necessario nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione.
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 7 del Codice, la cauzione verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 106, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Per effetto dell'art. 106 comma 8 del Codice, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a) riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia

il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b) riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
- riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie;
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara per il tramite dell'Allegato 2 il possesso delle relative certificazioni e ne produce copia qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile, e quindi causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

13.2 Cauzione definitiva e coperture assicurative

L'aggiudicatario è tenuto a presentare, prima della sottoscrizione del contratto:

- a) **cauzione definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del Codice, che sarà vincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo;
- b) **polizza per la responsabilità civile per danni causati a terzi** con massimale garantito di euro 500.000 (euro cinquecentomila/00);

La polizza di cui alla **lettera b)** dovrà essere prodotta almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna del servizio;

14. Obbligo di versamento da parte dei partecipanti del contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo, pari a € **165,00** previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 di aggiornamento dell'importo del contributo dovuto dalle Stazioni Appaltanti e dagli Operatori Economici per annualità 2026. L'importo del contributo, in applicazione del dispositivo di cui all'art. 14 del Codice, tiene conto del valore massimo del presente appalto comprensivo di eventuali opzioni e rinnovi.

L'operatore economico che intende partecipare a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture con il suddetto servizio potrà generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e pagarli con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento online" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., scegliendo tra i canali di pagamenti disponibili sul sistema pagoPA;
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando: o le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazione di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di

monopolio – tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);

- IO l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

A comprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.A.C., il concorrente presenta, congiuntamente a tutta la documentazione richiesta, l'apposita ricevuta del versamento del contributo.

Il pagamento del contributo A.N.A.C. è condizione di ammissibilità dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti all'interno della busta Amministrativa, o il pagamento non sia corretto, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione dello stesso. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

15. Sopralluogo

Non è previsto sopralluogo assistito nei luoghi oggetto del presente appalto.

16. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere, inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Portale *Sardegna Cat*, redatti in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire le offerte entro e non oltre il termine delle ore 16:00 del 13/06/2026, sulla piattaforma della Centrale Unica di Committenza Regionale "*Sardegna Cat*", tramite il sistema messo a disposizione e secondo le indicazioni previste dalle Regole per l'accesso reperibili sul sito <https://sardegnacat@regione.sardegna.it>.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione di queste ultime.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno esaminate sul Portale *Sardegna Cat* secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte.

Nel caso di raggruppamenti i documenti per la partecipazione devono essere inviati dalla capogruppo/mandataria.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le norme e le condizioni contenute nel presente disciplinare, nel capitolato speciale d'appalto, nonché le Regole per l'accesso e l'utilizzo del sistema *Sardegna Cat* (Manuali d'uso).

L'offerta è composta da tre buste virtuali:

- 1) **"Busta Documentazione"** – *Documentazione Amministrativa*;
- 2) **"Busta Tecnica"** – *Offerta Tecnica*;
- 3) **"Busta Economica"** – *Offerta economica*;

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, quali, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore;

Tutta la documentazione dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del portale *Sardegna Cat* in corrispondenza della relativa gara.

17. Soccorso Istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione dell'eventuale contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Si specifica che secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato (specie Sez. III, 9 febbraio 2021 n. 1225 e Sez. V, 27 gennaio 2020 n. 680), sostenuto altresì dal TAR Lazio (Sez. II, 9 gennaio 2025, n. 396) nel sistema normativo degli appalti pubblici sussiste la possibilità, in relazione al comma 3 dell'art. 101 del Codice, di attivare da parte della S.A. un "soccorso procedimentale", nettamente distinto dal "Soccorso Istruttorio", utile per risolvere dubbi riguardanti "gli elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica", tramite l'acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell'offerta, ma che siano finalizzati unicamente a consentirne la corretta interpretazione e a ricercare l'effettiva volontà del partecipante alla gara,

superandone le eventuali ambiguità. Al fine della giusta valutazione delle offerte tecnica e/o economica, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un congruo termine – non inferiore ai 5 giorni e non superiore a 10 giorni (da valutarsi in ordine al caso specifico) per fornire i chiarimenti richiesti.

18. Contenuto “Busta Documentazione – Documentazione amministrativa”

La “Busta Documentazione” dovrà contenere i seguenti documenti:

- a. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, da rendersi in bollo da € 16,00*,** secondo i modelli allegati quali parte integranti del presente disciplinare (vedi Allegato 1/a operatori economici singoli – Allegato 1/b operatore economico in forma associata – Allegato 1/c Imprese aderenti a contratto di rete), che deve essere sottoscritta, a pena di esclusione con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.

In particolare, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma, e deve riportare l'indicazione dell'oggetto della gara ed i dati identificativi dell'operatore economico concorrente (denominazione/ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede della Ditta).

***L'imposta di bollo potrà essere assolta tramite il servizio @e.bollo, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.**

Per gli operatori economici con sede legale all'estero dovrà essere utilizzato il bonifico bancario IBAN IT07Y0100003245348008120501, specificando l'indicazione dell'oggetto della gara e il CIG nonché i dati identificativi dell'operatore economico concorrente (denominazione/ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede legale).

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Ai sensi degli artt. 19 e 31 del citato D.P.R., i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.

Si considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, Allegato B al Decreto dgs. n. 117/17, art. 82.

In caso di Raggruppamento temporaneo di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), lett. c), lett. e), lett. f), lett. g) del Codice, qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere espressa e sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa mandataria/capogruppo “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi ordinari o il Geie e contenere l'impegno, sottoscritto da tutti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato e qualificato come impresa mandataria/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Per ogni operatore economico partecipante al Raggruppamento o GEIE dovranno essere indicate le parti del servizio che verranno assunte da ciascuno ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile. Si precisa che, nel caso di Raggruppamenti già costituiti, dovrà essere allegata copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, da parte del mandatario/capogruppo. In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente solo dal concorrente.

Qualora la domanda di partecipazione venga sottoscritta da un procuratore il concorrente deve allegare:

- copia scansionata della procura

oppure

- nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Si precisa che, l'offerta vincola i concorrenti per 9 (nove) mesi dalla data di scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4 del Codice, fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma funzionalità "quesiti/chiarimenti", la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

b. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) da rendersi, tramite la compilazione online dell'Allegato messo a disposizione direttamente dalla Piattaforma *Sardegna Cat*, visualizzabile sul *pannello di partecipazione*; l'Allegato dovrà essere compilato e sottoscritto singolarmente e digitalmente da tutti i soggetti tenuti alla compilazione.

Il "*Documento di Gara Unico Europeo*" consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico con la quale attesta di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti nel Disciplinare di gara.

N.B.: Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara sono incluse nel Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E) e nell'Allegato B "Dichiarazioni integrative al DGUE". Le dichiarazioni così rese dal legale rappresentante qualora estese anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice, unitamente a quelle contenute nel modello Domanda di partecipazione, esauriscono tutte le dichiarazioni richieste circa il possesso del requisito di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice.

In tal caso si invitano, pertanto, gli operatori economici a NON inviare ulteriori e separate dichiarazioni, da parte di ciascuno dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, aventi il medesimo contenuto di quanto già dichiarato nel D.G.U.E. dal legale rappresentante.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio stabile, quest'ultimo indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

c. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE: ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni (**Allegato B**), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali dichiara:

- I. [\[per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia\]](#) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- II. [\[per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia\]](#) il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- III. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso

all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- IV. di aver preso atto di eventuali chiarimenti e/o informazioni di qualsiasi natura inerenti alla presente gara pubblicati sulla piattaforma *Sardegna Cat*, in corrispondenza della relativa procedura;
- V. di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, che potrebbero essere percepite come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura di gara;
- VI. di impegnarsi a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che possa insorgere durante la procedura di gara o nella fase esecutiva del contratto;
- VII. di:
essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*c.d. Whitelist*) della Prefettura di _____;

Oppure

di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*c.d. Whitelist*) della Prefettura di _____;

VIII. di:

aver adottato le misure di *self-cleaning* (in tal caso l'O.E. descrivere le misure adottate di *self-cleaning*, ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice ed inserisce nel FVOE la relazione che ne illustra i dettagli. Indica altresì nel DGUE il riferimento al documento caricato nel FAVOE);

e/o

non aver adottato le misure di *self-cleaning* prima della presentazione dell'offerta, e che si impegna ad adottarle e comunicarle tempestivamente alla stazione appaltante e comunque prima dell'aggiudicazione;

- IX. di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- X. di:
 - applicare al proprio personale il CCNL indicato nel disciplinare di gara;

Oppure

- applicare al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto un diverso CCNL rispetto a quello indicato nel disciplinare di gara ma di impegnarsi ad applicare il CCNL stabilito dalla S.A. nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata;

Oppure

- applicare al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto un diverso CCNL rispetto a quello indicato nel disciplinare di gara che garantisce le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato; **in tal caso presenta l'allegato 5 "Dichiarazione di equivalenza CCNL";**

- XI. qualora sussistano le condizioni per derogare all'art. 119, comma 2, del Codice, ovvero il subappalto a micro, piccole e medie imprese una soglia inferiore al 20% delle prestazioni oggetto di subappalto, il concorrente, giustifica le motivazioni per mezzo dell'Allegato SUB;
- XII. di assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti agli eventuali professionisti che operano in regime di subappalto;

XIII. che a proprio carico:

- **non sussistono** obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali;

Oppure

- **sussistono** obblighi, anche non definitivamente accertati, relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali. In tale caso dichiara:
- di aver ottemperato al pagamento dei suddetti obblighi pagando le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe e che il pagamento si è perfezionato in data _____;

Oppure

di aver ottemperato ai suddetti obblighi impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe e che tale impegno si è perfezionato in data _____;

Oppure

che gli obblighi, non definitivamente accertati, relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali si sono comunque integralmente estinti e che l'estinzione si è perfezionata in data _____;

- XIV.** di non aver assunto ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001, dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter sopra citato sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o a cui sono stati conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

- XV.** di essere disponibile ad avviare prestazioni anche nelle more della stipula del contratto;

- XVI.** di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto (reperibile al seguente link

- XVII.** di accettare il Patto di Integrità (Allegato 4), redatto ai sensi della Legge del 6 novembre 2012 n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, approvato con Delibera di G.C n. 404 del 15/09/2025; **Il concorrente lo sottoscrive e lo inserisce nella “Busta Documentazione – documentazione amministrativa”. La mancata presentazione e sottoscrizione di tale documento comporterà l’esclusione dalla gara sanabile solo attraverso il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del Codice.** Tale documento, in caso di aggiudicazione, costituirà parte integrante del contratto assegnato;

- XVIII.** di essere consapevole che la partecipazione alla presente procedura vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali come stabiliti dalla normativa in materia, specificati ed eventualmente integrati nel disciplinare di gara;

- XIX.** di autorizzare il Comune di Olbia, ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis del Codice, al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal Codice;

- XX.** di aver preso visione di tutta la documentazione tecnica-amministrativa relativa alle attività oggetto dell’appalto resa disponibile dalla Stazione Appaltante, la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove sarà eseguito l’intervento in parola;

- XXI.** che, in caso di aggiudicazione, si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.;

- XXII. di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 57 comma 1 del Codice;
- XXIII. ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3 al Codice, di obbligarsi in caso di aggiudicazione, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad essi connesse o strumentali, per l'occupazione femminile e giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione);
- XXIV. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva;
- XXV. di avere, alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione un numero di dipendenti impiegati pari a _____ (in caso di operatore economico con un numero di dipendenti pari o superiore a quindici, sceglie una delle seguenti opzioni):
 - ☐ **(azienda con più di 50 dipendenti)** inserisce nel FVOE, ove non sia già presente, copia dell'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità e relativa attestazione di conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

Oppure

- ☐ **(azienda con un numero di dipendenti superiore a 15 e non superiore a 50)** di impegnarsi a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla Committente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto;
- XXVI. che nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell'offerta nell'ambito della presente procedura, non ha violato l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice e di cui all'art. 47, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- XXVII. di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e ss.mm.ii.;
- XXVIII. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare al Comune di Olbia, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto, una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e ss.mm.ii.e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali;
- XXIX. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva;
- XXX. di:

AUTORIZZARE la S.A., qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “*accesso agli atti*”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

Oppure

- NON AUTORIZZARE**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “*accesso agli atti*”, la S.A. a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del Codice; In tal caso, si rimanda a quanto disciplinato in merito, al punto 31 del presente disciplinare;
- XXXI. di impegnarsi ad attuare, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

XXXII. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Ad integrazione dei dati dichiarati, il concorrente presenta, altresì, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

N.B: Qualora il/i dichiarante/i e gli ulteriori soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del Codice, dovessero trovarsi in una o più situazioni previste dal citato articolo, è/sono tenuto/i a specificare la situazione indicando anche i provvedimenti emanati in merito. Tale dichiarazione può anche essere resa dal Legale Rappresentante per quanto di sua conoscenza assumendosene la piena responsabilità.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte dai medesimi soggetti firmatari della domanda di partecipazione.

BOX DI SINTESI BUSTA A

RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA DI QUALIFICA A)	
<i>Elenco Allegati</i>	<i>Descrizione Allegati</i>
<i>* Allegato 1/A – 1/B – 1/C</i>	<i>Domanda di partecipazione (da scegliersi in base alla forma di partecipazione) con documentazione a comprova del pagamento dell'imposta di bollo</i>
<i>* Allegato D.G.U.E.</i>	<i>D.G.U.E. (da rendersi tramite la compilazione online del modello messo a disposizione della piattaforma Sardegna Cat);</i>
<i>* Allegato 2</i>	<i>Dichiarazioni integrative al DGUE</i>
<i>Allegato 3</i>	<i>Dichiarazione ditta Ausiliaria (da presentare obbligatoriamente SOLO in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento)</i>
<i>Allegato 3.1</i>	<i>Contratto di avvalimento (da presentare obbligatoriamente SOLO in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento)</i>
<i>* Allegato 4</i>	<i>Patto di Integrità</i>
<i>Allegato 5</i>	<i>Dichiarazione equivalenza CCNLL</i>
<i>Allegato SUB</i>	<i>Dichiarazione in merito alla volontà di ricorso al subappalto</i>
<i>*</i>	<i>Garanzia provvisoria (nel caso in cui il concorrente usufruisca delle riduzioni (art. 106, c.8), allega copia della relativa certificazione)</i>
<i>*</i>	<i>Ricevuta pagamento ANAC</i>
	<i>Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria (da presentare obbligatoriamente in caso di R.T.I. costituiti)</i>
	<i>Atto costitutivo e statuto vigente con indicazione del soggetto designato quale capofila (da presentare obbligatoriamente in caso di GEIE costituiti)</i>
	<i>Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea (da presentare obbligatoriamente in caso di consorzi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 65, co. 2, del codice e di soggetti non tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese)</i>

**** da presentare obbligatoriamente***

19. Contenuto della “Busta Tecnica – Offerta Tecnica”

Il concorrente deve produrre e allegare a sistema nella Busta Tecnica, la documentazione come di seguito esplicitato:

- elenco generale e riepilogativo della documentazione presentata;
- (Criterio A1) – relazione metodologica e organizzativa;
- (Criterio A2) – relazione descrittiva;
- (Criterio A3) – scheda descrittiva;
- (Criterio B) – relazione Criteri Ambientali Minimi;
- (Criterio C) – certificazione della parità di genere;
- **(in caso di ricorso all’avvalimento premiale):** il contratto di avvalimento premiale;
- eventuale computo metrico **non estimativo** finalizzato ad illustrare le proposte migliorative.

La documentazione richiesta sarà articolata in base ai criteri di valutazione minimi di seguito dettagliati, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 79 del Codice e del relativo Allegato II.5, comma 1, lett. b).

<i>Criteri</i>	<i>Sub-criteri</i>	<i>Descrizione</i>
A) Elementi di merito qualitativi e tecnici	A1) Descrizione dettagliata della metodologia e delle soluzioni organizzative migliorative proposte per l’esecuzione del servizio	Descrizione dettagliata della metodologia e delle soluzioni organizzative migliorative proposte per l’esecuzione del servizio
	A2) Assetto organizzativo – indicazione del personale messo a disposizione con dettaglio delle specifiche maestranze anche in relazione a qualificazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro	
	A3) Mezzi ed attrezzature di lavoro – Descrizione dettagliata del numero e delle caratteristiche dei mezzi e delle attrezzature a disposizione per lo svolgimento del servizio	
B) Relazione Criteri Ambientali Minimi	B1) Riguarda la metodologia, le procedure e l’utilizzo di tecnologie, dispositivi, apprestamenti e modalità operative che si intendono adottare per ridurre gli impatti sull’ambiente e sul territorio nel corso dell’esecuzione dei servizi	Relazione metodologica delle procedure, tecnologie, dispositivi, apprestamenti e modalità operative che si intendono adottare per ridurre gli impatti sull’ambiente e sul territorio nel corso dell’esecuzione del servizio.
C) Certificazione della parità di genere	C2) Per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.	Il coefficiente sarà assegnato con modalità on/off agli offerenti in possesso della certificazione della parità di genere.

Per l’attribuzione del relativo punteggio verranno valutati i seguenti elementi e sub-elementi di valutazione:

A	Elementi di merito qualitativi e tecnici	Max 70 Punti
----------	---	---------------------

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che lo stesso ha espletato servizi affini che, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la Stazione Appaltante con l’affidamento in oggetto.

La Relazione costituente il criterio “Elementi di merito qualitativi e tecnici”:

- non deve superare **7 (sette) pagine**, in formato **A4**, *no fronte-retro*;
- deve essere scritta in carattere **Arial 12** con interlinea 1,5;
- tutte le pagine devono avere una numerazione progressiva ed univoca;
- potranno altresì essere allegate a corredo massimo 4 (quattro) schede grafiche in formato A3

In riferimento al **sub criterio A1**, i concorrenti dovranno presentare una **RELAZIONE METODOLOGICA ED ORGANIZZATIVA** che dimostri le modalità e le soluzioni tecnico-organizzative previste per lo svolgimento del servizio.

In particolare, dovranno essere evidenziati i seguenti aspetti:

- a. conoscenza dello stato dei luoghi e del progetto, che dovranno emergere dalla Relazione Metodologica;
- b. modalità di esecuzione del servizio e sua organizzazione, rapporti con la direzione dell'esecuzione, presenza in cantiere, modalità di gestione dei rifiuti;
- c. modalità di gestione e coordinamento delle attività previste;
- d. reperibilità in fase emergenziale e tempi di intervento in cantiere, rappresentando le modalità e le giustificazioni per garantire la tempistica indicata;
- e. ulteriori aspetti ed elementi che il concorrente ritiene significativi evidenziare in quanto migliorativi in relazione allo svolgimento del servizio;

In riferimento al **sub criterio A2** al fine della dimostrazione del presente elemento di valutazione, i concorrenti dovranno descrivere, per mezzo di una breve relazione composta da un numero max di 2 pagine in formato A4, interlinea 1,5, Arial 12, l'organizzazione e la qualità della struttura operativa, indicando il numero delle maestranze che riterranno appropriato per lo svolgimento del servizio e le specifiche esperienze maturate. Costituirà oggetto di valutazione anche il possesso della Certificazione del Sistema di Gestione e Tutela della Sicurezza e della salute dei lavoratori (OHSAS 18001:2007).

In riferimento al **sub criterio A3** fine della dimostrazione del presente elemento di valutazione, i concorrenti dovranno descrivere, per mezzo di max. num. 1 scheda descrittiva, i mezzi e le attrezzature che intendono impiegare per lo svolgimento del servizio. Costituiranno preferenza i mezzi proposti che possiedono caratteristiche di ridotto impatti ambientale (limitazione del livello di rumorosità e di inquinamento).

B	Relazione Criteri Ambientali Minimi	Max 5 Punti
----------	--	--------------------

Il presente criterio riguarda la metodologia, le procedure e l'utilizzo di tecnologie, dispositivi, apprestamenti e modalità operative che si intendono adottare per ridurre gli impatti sull'ambiente e sul territorio nel corso dell'esecuzione del servizio. Al fine della dimostrazione del presente elementi, il concorrente dovrà presentare:

- relazione metodologica articolata in **max 2 fogli, formato A4, interlinea 1,5**, con carattere **Arial 12**, tutte le pagine devono avere una numerazione progressiva ed univoca, potranno altresì essere allegate a corredo massimo 2 (due) schede grafiche in formato A3, nella quale sono precisate le proposte migliorative relative ai criteri ambientali minimi (C.A.M.).

C	Certificazione della parità di genere	Max 5 Punti
----------	--	--------------------

Il presente criterio riguarda l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal **possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.**

Il coefficiente sarà assegnato con modalità on/off agli offerenti in possesso della **certificazione della parità di genere.**

L'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.

Si precisa che, sono esclusi dal conteggio delle pagine eventuali fotografie, tabelle, grafici, rappresentazioni cartografiche e tavole tecniche in scala appropriata, che dovranno essere allegate nel numero massimo indicato per ciascun elaborato richiesto. Eventuale documentazione aggiuntiva oltre le pagine o gli elaborati grafici consentiti non sarà presa in considerazione.

Qualunque elemento dell'offerta tecnica proposto non dovrà in alcun modo modificare le opere in maniera tale da rendere necessaria l'acquisizione di nuovi pareri/nulla osta/autorizzazioni degli Enti Terzi oltre a quelli già rilasciati nell'iter autorizzativo del progetto in appalto. Le offerte dovranno quindi rispettare le disposizioni e le prescrizioni dei pareri/nulla osta/autorizzazioni rilasciate nell'iter autorizzativo del progetto in appalto, nonché quanto contenuto nel verbale di verifica del progetto esecutivo.

Resta inteso che nel caso in cui la proposta riferita ad ogni sub-criterio contenga elementi tali da rendere necessario l'ottenimento di nuove autorizzazioni/nulla osta/pareri da parte di Enti Terzi, lo specifico sub-criterio sarà valutato determinando coefficienti $V_{(a)}$ i pari a zero, e conseguentemente, un punteggio nullo per il sub-criterio specifico.

Si precisa che fanno parte integrante della documentazione di gara:

- le autorizzazioni, nulla osta, pareri, il verbale di conferenza di servizi relativo all'approvazione del progetto di manutenzione;

Resta inteso che nel computo metrico **non estimativo** dovranno essere descritte e quantificate (unità di misura) le migliorie offerte.

Tali migliorie sono a totale carico del concorrente e, di conseguenza in questa fase di gara, **NON** devono riportare alcuna valorizzazione economica. Si precisa che il computo metrico non estimativo dovrà rappresentare nei minimi dettagli le migliorie proposte.

Modalità di presentazione del computo metrico non estimativo

Qualora l'operatore economico intenda offrire delle migliorie al progetto di manutenzione posto a base di gara, il computo metrico dovrà essere predisposto nel seguente modo:

Il computo metrico NON ESTIMATIVO (da inserire nella Busta Tecnica - B) dovrà indicare le voci del progetto di manutenzione posto a base di gara rimaste invariate e accettate dall'operatore economico, nonché le voci del progetto per cui l'operatore offre migliorie.

Il computo metrico dovrà essere suddiviso in DUE CAPITOLI:

- Attività di manutenzione da progetto;
- Attività di manutenzione oggetto di migliorie;

Il totale delle attività di progetto e quello oggetto di miglioria, non dovrà comportare un aumento complessivo del costo del servizio.

Il ribasso offerto sarà applicato alle lavorazioni rimodulate come da computi allegati. Le proposte migliorative verranno valutate durante l'esame della proposta tecnica.

L'aggiudicatario dovrà procedere, proprie cure e spese, all'adeguamento di cui sopra e alla trasmissione alla Stazione Appaltante dell'intero progetto conformizzato a quanto offerto, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto.

Si precisa che:

- la mancata presentazione in sede di gara di uno o più documenti/elaborati costituenti l'offerta tecnica non costituisce motivo di esclusione ma incide esclusivamente sulla valutazione da parte della Commissione;
- la mancata produzione degli elaborati grafici previsti a corredo dei documenti ed elaborati costituenti l'offerta tecnica, non costituisce motivo di esclusione, ma incide esclusivamente sulla valutazione da parte della Commissione;

L'Offerta Tecnica non dovrà riportare alcuna indicazione che possa ricondurre in maniera diretta o indiretta ai contenuti dell'offerta economica.

Non devono essere inseriti altri documenti e/o altre dichiarazioni oltre a quelli/e specificatamente indicate nel presente punto.

Si precisa sin d'ora che eventuali ulteriori documenti, allegati e/o pagine ulteriori rispetto alle indicazioni ivi riportate, non saranno prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico. Eventuali copertine e/o divisori, curricula, attestati di formazione e schede tecniche, non saranno conteggiati nel numero di facciate indicate.

L'offerta tecnica dovrà essere comunque redatta con modalità tali da consentire alla Commissione la valutazione della stessa sulla base dei criteri di valutazione di cui al presente disciplinare di gara.

L'Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione. Si specifica che tutta la documentazione di gara presentata rimarrà di proprietà dell'Amministrazione che si riserva di non utilizzarla per scopi differenti dalla presente procedura di gara.

La documentazione tecnica presentata dai concorrenti dovrà essere tale da consentire la valutazione dell'offerta da parte della commissione giudicatrice.

Qualora l'operatore economico lo ritenga necessario, allega alla documentazione di cui all'offerta tecnica una dichiarazione firmata contenente i dettagli coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. A tale dichiarazione allega altresì, una ulteriore **copia firmata** degli elaborati costituenti l'offerta tecnica, adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'Offerta Tecnica non può:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consentano una valutazione univoca.

Sottoscrizione offerta Tecnica

Tutti i documenti ed elaborati costituenti l'Offerta Tecnica devono essere firmati dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.

Nel caso di Imprese che intendano presentare offerta in Raggruppamento Temporaneo o in Consorzio ordinario di concorrenti o Geie art. 65 del Codice, tutti i documenti ed elaborati costituenti l'Offerta Tecnica, dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione:

- dal Legale Rappresentante dell'Impresa mandataria/capogruppo in caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Geie già costituito al momento della presentazione dell'offerta.
- dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande in caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Geie non costituito al momento della presentazione dell'offerta.

Quanto sopra indicato vale anche per le eventuali **imprese cooptate**.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 9.5 del presente Disciplinare di Gara.

N.B.: qualora l'operatore economico lo ritenga necessario, allega alla documentazione di cui all'offerta tecnica una dichiarazione firmata contenente i dettagli coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

A tale dichiarazione allega altresì, una ulteriore **copia firmata** degli elaborati costituenti l'offerta tecnica, adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Mancata presentazione di una o più offerte tecniche

Si ribadisce che la mancata presentazione in sede di gara della documentazione richiesta dal presente disciplinare con riferimento agli elementi di valutazione, non costituisce motivo di esclusione, ma determina unicamente **la non attribuzione dei relativi punteggi**.

20. contenuto della “busta economica - offerta economica”

Nella Busta economica “Offerta Economica”, dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) Modello ALLEGATO 6) “Offerta Economica” debitamente compilato in ogni sua parte, riportante l'indicazione – espressa in cifre e in lettere – del **ribasso percentuale unico offerto** da applicarsi sull'elenco prezzi del progetto, al netto del costo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il concorrente è tenuto ad indicare altresì:

- i “*costi interni aziendali per la sicurezza*” nonché i “*costi della manodopera*” di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;

Nel caso in cui costi della manodopera risultino inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione;

La mancata indicazione di detti dati, è causa di esclusione e **non è sanabile** tramite **attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio**.

In caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e il ribasso percentuale espresso in lettere, sarà considerato valido il ribasso percentuale espresso in lettere.

Non sono ammesse offerte economiche in aumento rispetto all'importo del servizio posto a base di gara.

In caso di offerte uguali si provvederà all'aggiudicazione a norma del 2° comma dell'art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827.

b) Computo metrico estimativo delle migliori offerte, elaborato sulla base del “Computo Metrico Estimativo” allegato al progetto di manutenzione posto a base di gara, comprende anche le lavorazioni oggetto delle proposte migliorative offerte.

Tale documento dovrà riportare la dicitura “**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI OFFERTA**”.

Detto Computo Metrico Estimativo dovrà essere elaborato sulla base dei prezzi unitari offerti al netto della sicurezza e dovrà corrispondere all'importo netto offerto per il servizio riportato nel **Modello ALLEGATO 6) “Offerta Economica”** di cui al precedente punto a).

Esso dovrà essere suddiviso in DUE CAPITOLI:

- Attività di manutenzione da progetto;
- Attività di manutenzione oggetto di migliorie;

Oltre a quanto espressamente indicato nella descrizione del singolo prezzo (**la quale dovrà essere la più dettagliata possibile**), si intende compreso, tra l'altro, ogni onere necessario alla completa attuazione della miglioria proposta (quale, ad esempio, la fornitura, la messa in opera, la gestione).

Si precisa che il computo metrico estimativo, non sarà oggetto di valutazione in questa fase ma sarà preso in esame successivamente, per il solo concorrente aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto.

Si specifica che:

- il Modello **ALLEGATO 6) “Offerta Economica”**, deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante della ditta concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.
- in caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti qualora sia stato già conferito il mandato, il Modulo **ALLEGATO 6) “Offerta Economica”** deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, solo dall’impresa mandataria *“in nome e per conto proprio e delle mandanti”*; qualora invece il mandato non sia stato conferito, lo stesso deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi;
- il Modulo **ALLEGATO 6) “Offerta Economica”** deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, anche dalle eventuali imprese cooptate.
- in caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento il Modulo **ALLEGATO 6) “Offerta Economica”** deve essere espresso e sottoscritto solo dall’impresa concorrente.

21. Criterio di aggiudicazione e valutazione dell’offerta

L’appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall’art. 108 comma, lett. b) del Codice individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo da determinarsi in base ai criteri di valutazione di seguito illustrati, con il punteggio massimo a fianco indicato:

Elementi	Punteggio massimo applicabile
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
Punteggio complessivo criteri di valutazione	100

22. Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi

Criteri	Sub-criteri	Sub-pesi	Pesi	Descrizione
A) Elementi di merito qualitativi e tecnici	A1) Descrizione dettagliata della metodologia e delle soluzioni organizzative migliorative proposte per l’esecuzione del servizio	25	70	Descrizione dettagliata della metodologia e delle soluzioni organizzative migliorative proposte per l’esecuzione del servizio
	A2) Assetto organizzativo – indicazione del personale messo a disposizione con dettaglio delle specifiche maestranze anche in relazione a qualificazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro	20		
	A3) Mezzi ed attrezzature di lavoro – Descrizione dettagliata del numero e delle caratteristiche dei mezzi e delle attrezzature a disposizione per lo svolgimento del servizio	25		
B) Relazione Criteri Ambientali Minimi	B1) Riguarda la metodologia, le procedure e l’utilizzo di tecnologie, dispositivi, apprestamenti e modalità operative che si intendono adottare per	5	5	Relazione metodologica delle procedure, tecnologie, dispositivi, apprestamenti e modalità operative che si

	ridurre gli impatti sull'ambiente e sul territorio nel corso dell'esecuzione dei servizi			intendono adottare per ridurre gli impatti sull'ambiente e sul territorio nel corso dell'esecuzione del servizio.
C) Certificazione della parità di genere	C2) Per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.	5	5	Il coefficiente sarà assegnato con modalità on/off agli offerenti in possesso della certificazione della parità di genere.
SOMMANO PUNTEGGI OFFERTA TECNICA		80	80	

SOGLIA DI SBARRAMENTO PER L'OFFERTA TECNICA

In considerazione dell'importanza attribuita all'offerta tecnica il punteggio minimo di ammissibilità alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica non potrà essere inferiore a **punti 40**. Il concorrente sarà escluso dalla procedura nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia, il punteggio considerato per la valutazione della soglia è quello ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai sub criteri non riparametrati.

L'individuazione della sopra indicata soglia di ammissibilità tecnica dell'offerta è diretta a verificare che, al di là delle differenti soluzioni proposte dai singoli partecipanti, tutte le offerte tecniche raggiungano comunque uno standard qualitativo significativo ed apprezzabile in considerazione delle caratteristiche oggetto di intervento.

23. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo dell'offerta tecnica

L'individuazione dell'offerta economicamente tecnica più vantaggiosa verrà effettuata mediante coefficienti ($V_{(a)}$), per quanto riguarda gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica/qualitativa di cui ai criteri da A) a C), determinati come media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuito discrezionalmente dai singoli commissari secondo la seguente tabella:

SCALA DI VALUTAZIONE	
VALUTAZIONE	PUNTEGGIO (coefficiente)
INDICAZIONE DEL TUTTO ASSENTE O COMPLETAMENTE NEGATIVA	0
SUFFICIENTE	Da 0,10 a 0,20
DISCRETO	Da 0,21 a 0,40
BUONO	Da 0,41 a 0,60
DISTINTO	Da 0,61 a 0,80
OTTIMO	Da 0,81 a 1,00

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo **aggregativo compensatore**, attraverso l'utilizzo della seguente **formula 'A'**:

$$C_{(i)} = \sum_n [W_a * V_{(a) i}]$$

dove:

$C_{(i)}$ = indice di valutazione dell'offerta (i);

n = numero totale dei requisiti;

W_a = peso o punteggio attribuito al requisito (a);

$V_{(a) i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (i) rispetto al requisito (a) variabile tra zero ed uno;

$\sum_n$ = sommatoria.

OFFERTA TECNICA – MAX- 80 PUNTI

24. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo dell'offerta economica

Gli elementi di valutazione di natura economica sono descritti nella tabella riportata qui di seguito:

Offerta	Parametri	Codifica	Punti
Offerta economica	Ribasso % unico	PE	20

La valutazione di **PE** (*Ribasso percentuale unico*) sarà determinato mediante la seguente formula:

$$PE_i = 20 * C_i$$

Il coefficiente C_i è ottenuto tramite la formula bilineare:

$Se R_i \leq R_{med}$	$C_i = X * R_i / R_{med}$
$Se R_i > R_{med}$	$C_i = X + (1 - X) * (R_i - R_{med}) / (R_{max} - R_{med})$

dove:

PE_i = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico *i*-esimo:

R_i = ribasso offerto dall'operatore economico *i*-esimo:

R_{med} = media dei ribassi offerti

R_{max} = Ribasso più conveniente per la Stazione appaltante

$X = 0,85$

In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere prevarrà quello espresso in lettere.

OFFERTA ECONOMICA – MAX- 20 PUNTI

25. Metodo di calcolo dei punteggi

La Stazione Appaltante, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:

[metodo aggregativo-compensatore] Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i*-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione *x* per il concorrente *i*-esimo

P_x = punteggio criterio *x*

$x = 1, 2, \dots, 4$

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra l'offerta tecnica e quella economica, nel caso in cui nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo nell'offerta tecnica (80 punti) si procederà alla riparametrazione attribuendo 80 punti all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

26. Criterio di aggiudicazione e valutazione dell'offerta

L'appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall'art. 108 comma, lett. b) del Codice individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo da determinarsi in base ai criteri di valutazione di seguito illustrati, con il punteggio massimo a fianco indicato:

Elementi	Punteggio massimo applicabile
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
Punteggio complessivo criteri di valutazione	100

Il punteggio totale (P_{TOT}) per ciascuna offerta sarà così determinato:

$$P_{TOT} = P_T + P_E$$

dove:

P_T = punti attribuiti all'offerta tecnica

P_E = punti attribuiti all'offerta economica

27. Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Olbia nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP, se del caso, si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

28. Data e modalità di svolgimento delle operazioni di gara

Tenuto conto che la presente procedura risulta interamente telematica, per cui la segretezza e la immutabilità della documentazione presentata è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, non sono previste sedute pubbliche in presenza per l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa ed economica. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura a mezzo del portale.

La procedura di aggiudicazione, pertanto, si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema del portale *Sardegna Cat*. **I concorrenti interessati potranno comunque partecipare da remoto, attraverso collegamento telematico con la S.A. per il quale, riceveranno apposito di link con congruo preavviso.**

La prima seduta "pubblica telematica" avrà luogo il giorno 15/06/2026 alle ore 10:00.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti sul portale.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite il portale.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

28.1 Verifica della documentazione amministrativa

Il seggio di gara, istituito *ad hoc*, procederà, nella prima seduta pubblica, alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte è riscontrata dalla presenza nel sistema telematico delle offerte medesime.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta:

- ad accertare la regolare composizione del Seggio; a tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti del Seggio e i partecipanti;
- a verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale sulla documentazione amministrativa presentata;
- a verificare la conformità della documentazione amministrativa, presentata in modalità telematica, a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- ad attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 17;
- a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

28.2 Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la funzionalità "*quesiti/chiarimenti*" della Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara entro le 24 ore precedenti la seduta. Nella seduta pubblica virtuale il Presidente coadiuvato dalla Commissione elencherà la documentazione pervenuta e ne verificherà la correttezza nel rispetto delle prescrizioni contenute nei documenti di gara e nel presente disciplinare.

In seduta riservata la Commissione procederà all'esame e valutazione delle offerte presentate e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La Commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 25

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

29. Verifica dell'anomalia dell'offerta

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, **entrambi pari o superiori ai sette ottavi (7/8)** dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, di concerto con la Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP e la Commissione, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove non vengano ritenute sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP e la Commissione escludono le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili

30. Aggiudicazione dell'appalto e sottoscrizione del contratto

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione si provvederà comunque a disporre l'aggiudicazione, immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione. Qualora, a seguito del controllo, l'operatore economico risulti privo dei requisiti richiesti, la stazione appaltante recede dal contratto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al precedente punto 29, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice oltreché polizza di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine stabilito per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del citato decreto, dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'Allegato I.1, art. 3, comma 1, lett. b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del CAD, a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro, relative alla stipulazione del contratto.

31. Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

32. Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Cagliari – Via Sassari – Cagliari – Tel. 070 6797751.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Tempio Pausania, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

33. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, si comunica quanto segue:

- il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente gara d'appalto e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali;
- i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera di invito e potranno essere comunicati:
 - al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
 - a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
 - ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 35 del Codice e dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Ai concorrenti, in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti previsti dal citato Regolamento UE nonché dall'art.7 del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Il Comune di Olbia consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatto salvo il differimento di cui all'art. 35 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono. Verrà comunque inviata, al solo scopo informativo, apposita comunicazione al controinteressato all'accesso. In ogni caso, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 del citato art. 35, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede *“ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”*.

- Il Titolare del trattamento è il Comune di Olbia, nella figura del Sindaco *pro tempore*, con sede in Via Dante n.1 - 07026 Olbia (OT);
- Il referente del trattamento dei dati inerenti alla presente procedura è il Dirigente del Settore Ambiente e Lavori Pubblici, domiciliato per la carica in Via Dante n.1, e-mail: antoniogiovanni.zanda@comune.olbia.ot.it;
- Incaricato del trattamento dei dati è il RUP dell'intervento, Geom. Fabio Sanna – fabio.sanna@comune.olbia.ot.it unitamente al personale dello stesso Servizio, autorizzato alle attività amministrative connesse;
- Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016 il responsabile della protezione dei dati (RPD) per il Comune di Olbia è individuato nella persona del D.P.O., Avv. Giuseppina Tofalo - e-mail: rpd@comune.olbia.ot.it

Il Dirigente
Ing. Antonio G. Zanda